

Verbale dell'Assemblea degli Associati
"T.H.E. – TOSCANA HIKING EXPERIENCE A.S.D." di CASTELFIORENTINO

In data 25/03/2024 alle ore 21:00 presso la sede legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "T.H.E. – Toscana Hiking Experience A.S.D." sita in Castelfiorentino, via Piave, n. 11, si è riunita l'Assemblea degli Associati convocata dal Presidente in data 15/03/2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del nuovo Statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore, ex D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come da indicazioni dell'Ente delegato dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 53/2021, alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la presente riunione è regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in prima convocazione alle ore 17 del giorno 24/03/2024, andata deserta, e in seconda convocazione alle ore 21,00 del giorno 25/03/2024.

Il Presidente rileva che la riunione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, ha i poteri per discutere l'ordine del giorno, in quanto sono presenti n. 34 soci aventi diritto al voto su n. 45 soci iscritti, come da elenco che si allega al presente verbale.

Sul 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che a seguito della richiesta del 19/02/2024 (prot. n. 0116973/2024), da parte dell'Associazione, di essere iscritta al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Ente delegato dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 53/2021, alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo, ha richiesto alcune rettifiche e integrazioni, con pec del 14/03/2024, prot. n. 012.03.01, che viene allegata al presente verbale.

Il Presidente provvede a leggere lo Statuto con le rettifiche e le integrazioni richieste e chiede l'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea degli Associati all'unanimità approva.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale.

Il Presidente, preso atto che non vi è altro su cui deliberare, alle ore 23,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la riunione dell'Assemblea degli Associati.

Il Presidente ed il Segretario provvedono a firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE


Atto registrato 26 MAR. 2024 al n. 231
Serie 3-N 1 originali Esatti euro

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI




L'ADDETTO
Bernini Eugenio

(Allegato verbale Assemblea dei Soci del 25/03/2024)

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINATA

"T.H.E. – TOSCANA HIKING EXPERIENCE"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE

1.1 "T.H.E. – Toscana Hiking Experience Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "T.H.E. – Toscana Hiking Experience ASD APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"), è costituita in forma di associazione di promozione sociale, ai sensi ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo settore", di seguito "CTS") e di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

1.2 L'Associazione è retta dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") e disciplinata dal CTS e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte dalla normativa sportiva, in particolare dal D.Lgs. n. 36/2021, dalle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3 Con riferimento all'attività sportiva, l'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale) nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione decide di affiliarsi, con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

1.4 L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato

SEGRETARIO

PRESIDENTE

all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica.

1.5L'Associazione potrà, inoltre, integrare la denominazione con l'acronimo ETS, alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

1.6Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.7L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2) SEDE

2.1L'Associazione ha sede in Castelfiorentino. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello Statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 3) SCOPO

3.1L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, pluralista, aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associativa, a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

3.2L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

- azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

ARTICOLO 4) OGGETTO

SEGRETARIO

PRESIDENTE

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive

SECRETARIO

PRESIDENTE

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 In particolare l'associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e ricercare, attraverso la pratica dell'attività sportiva, il benessere psico-fisico personale, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole;
- promuovere e favorire la socializzazione, l'integrazione, l'inclusione e la conoscenza fra persone anche di estrazione politica, sociale, culturale e religiosa diversa;
- promuovere e valorizzare le tradizioni locali, le peculiarità storiche, artistiche, gastronomiche e ambientali del territorio.

4.3 Per raggiungere tali finalità l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- esercitare in via stabile l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la

SECRETARIO

PRESIDENTE

promozione, la formazione, l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive, la didattica, anche attraverso attività ludico-motorie in genere, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive non competitive, competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline del fitwalking, fitwalking cross, camminata sportiva, corsa, trail running, ciclismo, mountainbike, orienteering, nordic walking, ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive può presupporre inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire l'accesso alla pratica sportiva;

- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere;
- promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'escursionismo in tutti gli ambienti in cui viene praticato e in tutte le sue forme, espressioni e stili, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, hiking, speed hiking, trekking, cicloturismo, dog walking, trekking con l'asino, escursione con animali in genere, arrampicata sportiva, alpinismo, speleologia, canoa, rafting, torrentismo, subacquea ed attività ludico-motorie in genere;
- esercitare l'attività escursionistica rispettando, valorizzando e promuovendo la tutela dell'ambiente, le tradizioni popolari ed eno-gastronomiche, una cultura del turismo e delle altre attività umane rispettosa dell'ambiente, attenta alla conservazione della natura e aderente a pratiche di sostenibilità;
- accompagnare in Italia e all'estero singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico, ambientale, storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche e promuovendo la tutela dell'ambiente e delle tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovere in ogni sua manifestazione lo sviluppo dell'escursionismo naturalistico, ambientale, storico, artistico e culturale anche attraverso la progettazione e la realizzazione, in Italia e all'estero, anche su incarico di Enti pubblici ed organismi privati, di itinerari escursionistici e di reti sentieristiche, di cartografia, di guide, di supporti tecnologici e di pubblicazioni, compresa l'installazione di segnaletica

SECRETARIO

PRESIDENTE

orizzontale e verticale dei percorsi e la manutenzione degli stessi percorsi;

- nel rispetto della Normativa Applicabile e per il perseguimento dei fini istituzionali, collaborare con tutti coloro che operano nel settore del turismo ambientale escursionistico sportivo: tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, attività di somministrazione alimenti e bevande, attività turistiche, imprese in genere, associazioni, enti di gestione e promozione, enti pubblici e privati in genere, parchi e aree protette, mezzi di comunicazione di massa;
- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di tutte le iniziative ritenute utili al perseguimento degli obiettivi statutari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, congressi, meeting, conferenze, seminari, corsi, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero, gare, allenamenti, raduni, feste, momenti conviviali, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- conservare, recuperare e gestire strutture logistiche e di supporto alle attività escursionistiche (rifugi, ostelli, campeggi, ristori in genere, aree protette, uffici informazione, impianti sportivi, ecc.), nonché realizzare tutte le opere necessarie a permettere l'accesso a dette strutture anche a persone con disabilità;
- favorire, promuovere, sviluppare, realizzare, gestire e coordinare ogni attività editoriale, materiale audiovisivo, fotografico o prodotti multimediali o altro materiale divulgativo ed informativo, che diffonda l'attività dell'Associazione o comunque utile al conseguimento dello scopo sociale;
- realizzare attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;
- realizzare progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- realizzare servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;

SECRETARIO

PRESIDENTE

- realizzare progetti a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, in particolare per permettere a persone con disabilità di partecipare alle attività sportive e, in generale, a tutte le attività dell'Associazione, anche attraverso l'uso di ausili sanitari, che l'Associazione si impegna a dotarsi, in una dimensione associativa di inclusione sociale;
- realizzare servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;
- realizzare attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;
- realizzare attività teatrali, musicali, danzanti, artistiche e culturali in genere;
- realizzare attività ricreative, ludiche, educative, di formazione in genere;
- svolgere ogni altra attività non specificamente indicata nel suddetto elenco, ma comunque coerente alle attività di utilità generale sopra menzionate, purché idonea a perseguire il raggiungimento delle finalità istituzionali.

4.4 L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

4.5 Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto del CTS e della Normativa Applicabile.

4.6 Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà realizzare operazioni di natura economica in

SECRETARIO

PRESIDENTE

conformità alla Normativa Applicabile, ivi incluse gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene strumentale, anche immobiliare, anche tramite accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, e comunque compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

4.7L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 5) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

5.1L'Associazione si avvale, in modo prevalente, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati o dalle persone aderenti agli enti Associati.

5.2L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati o a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

5.3L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 6) DURATA

SECRETARIO

PRESIDENTE

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – ASSOCIATI

ARTICOLO 7) DEFINIZIONE DI ASSOCIATO

7.1 Sono membri dell'Associazione (in tutto lo Statuto, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

7.3 Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

7.4 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, sia persone fisiche, sia, come un unico Socio, nella persona del legale rappresentante, Associazioni di Promozione Sociale, altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

7.5 L'Associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

ARTICOLO 8) NUMERO DI ASSOCIATI

8.1 Il numero degli Associati è illimitato. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale, salvo diversa indicazione del CTS e successive modifiche, nonché della Normativa Applicabile.

ARTICOLO 9) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

9.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

9.2 Alla qualifica di Associato conseguono, in particolare, i seguenti diritti e doveri:

SEGRETARIO

PRESIDENTE

diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli Associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'Associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa Associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede sociale;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale di cui all'articolo 15 e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

ARTICOLO 10) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

SECRETARIO

PRESIDENTE



10.1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2 In caso di Domanda presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

10.3 In caso di Domanda da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

10.4 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo cui essa va indirizzata.

10.5 Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.6 Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che la presenta, la Domanda si intende accettata.

10.7 In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.8 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

10.9 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della medesima.

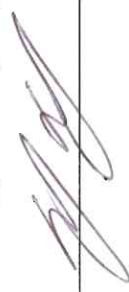
ARTICOLO 11) RECESSO DELL'ASSOCIATO

11.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il



SEGRETARIO



PRESIDENTE

proprio recesso.

11.3 La comunicazione di recesso deve essere effettuata in forma scritta al Consiglio Direttivo.

11.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio Direttivo.

11.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ARTICOLO 12) ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

12.1 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi o nel caso l'Associato non abbia provveduto a pagare entro il mese di aprile la Quota Annuale di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

12.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso, in forma scritta.

12.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione, con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi l'Assemblea degli Associati che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 13) PATRIMONIO

13.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

SECRETARIO

PRESIDENTE

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 14) ENTRATE

14.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale e della Quota Iniziale di cui all'articolo 15 dello Statuto;
- b) gli apporti degli Associati diversi dalla Quota Annuale e della Quota Iniziale di cui all'articolo 15 dello Statuto, conferiti a qualsiasi titolo e non destinati specificatamente a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati e non destinati specificatamente a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) contributi pubblici e privati, non destinati specificatamente a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non destinati specificatamente a incremento del patrimonio dell'Associazione.

14.2 L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale di cui all'articolo 15. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

SECRETARIO

PRESIDENTE

ARTICOLO 15) QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE

15.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

15.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

ARTICOLO 16) RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

16.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del CTS.

16.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

ARTICOLO 17) IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI

17.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque

SECRETARIO

PRESIDENTE

soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 18) INCREMENTO DEL PATRIMONIO

18.1 Il patrimonio dell'associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporto degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinata a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati da Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 19) SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

19.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criterio di perizia, prudenza e diligenza.

19.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia,

SECRETARIO

PRESIDENTE

prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

ARTICOLO 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

20.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 21) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

21.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e sgg. del Codice Civile.

TITOLO IV – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 22) ORGANI

22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo e Revisione Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge).

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

SEZIONE I – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 23) PRINCIPI GENERALI

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

SECRETARIO

PRESIDENTE

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

ARTICOLO 24) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

24.2 L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) conferisce, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, all'Organo di Controllo anche compiti di revisione legale dei conti, nominando, in tal caso, i suoi componenti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'Associazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto ed alla Normativa Applicabile.



[Handwritten signature]

SEGRETARIO

[Handwritten signature]

PRESIDENTE

ARTICOLO 25) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati od almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della provincia di Firenze.

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5 Qualora il numero degli Associati superi le mille unità l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato, almeno una volta, anche su un quotidiano, anche on line, a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

25.6 L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 26) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un qualsiasi Associato.

26.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario;

26.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta d'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

SECRETARIO

PRESIDENTE

ARTICOLO 27) DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

27.1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano scritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione o la modifica dello Statuto o la devoluzione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (fra questi sono ricomprese anche le piattaforme di videoconferenze online), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo

SEGRETARIO

PRESIDENTE

svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione (fra questi sono ricomprese anche le piattaforme di videoconferenze online), nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendo ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 28) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Segretario e, eventualmente, il Tesoriere e disporne la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine alla ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.



SECRETARIO

PRESIDENTE

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad litem*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 29) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina e, successivamente, da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2 Il Consigliere deve essere persona fisica, maggiorenne, che ha la qualifica di Associato ovvero che rappresenti un Associato che non abbia la natura di persona fisica.

29.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4 In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ARTICOLO 30) GRATUITÀ DELL'INCARICO

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 31) DURATA DELLA CARICA

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.



SECRETARIO

PRESIDENTE

31.3 In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, è ammessa la sostituzione del primo dei non eletti o, qualora non ci fosse una lista disponibile, attraverso una nuova votazione da parte dell'Assemblea. Il consigliere che subentra in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso periodo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

ARTICOLO 32) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 33) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiori a euro cinquemila), occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di



SEGRETARIO

PRESIDENTE

interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (fra questi sono ricomprese anche le piattaforme di videoconferenze online), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- 
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione (fra questi sono ricomprese anche le piattaforme di videoconferenze online), nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendo ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 34) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

SEZIONE III – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 35) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

35.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente

SECRETARIO

PRESIDENTE

andamento;

- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

35.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

35.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

35.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente, in mancanza del Presidente, costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 36) SEGRETARIO

36.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

36.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

36.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati.

36.4 Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere, qualora non venga espressamente nominato.

ARTICOLO 37) TESORIERE

37.1 Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;



[Handwritten signature]

SEGRETARIO

[Handwritten signature]

PRESIDENTE



- c) predisporre, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 38) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

38.1 Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del CTS, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30 del CTS allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 del CTS.

38.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, sono nominati dall'Assemblea degli Associati e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile.

38.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

38.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

38.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

38.6 L'Organo di Controllo rimane in carica per gli esercizi in cui la sua nomina è obbligatoria per legge, trascorso tale periodo termina il proprio incarico in coincidenza con la prima Assemblea utile, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Nel caso persista l'obbligo, l'Organo di Controllo dura in

SEGRETARIO

PRESIDENTE

carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la prima Assemblea utile, convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 39) ESERCIZI ASSOCIATIVI

39.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 40) BILANCIO D'ESERCIZIO

40.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 41) BILANCIO SOCIALE

41.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

ARTICOLO 42) SCRITTURE CONTABILI

42.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 43) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

43.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

43.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli Associati. Il registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.

43.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il

Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

43.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro.

43.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 44) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

44.1 Nel rispetto di finalità di utilità sociale, in ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo, per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Normativa Applicabile.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45) CONTROVERSIE

45.1 Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, gli Associati si impegnano a cercare di dirimerla all'interno dell'Associazione, davanti l'Assemblea degli Associati, salvo diversa disposizione prevista dal CTS.

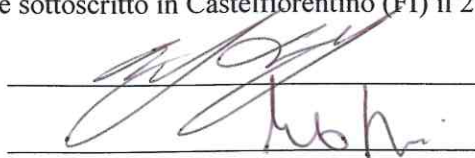
ARTICOLO 46) RINVIO

46.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le disposizioni del CTS e successive modifiche e, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Castelfiorentino (FI) il 25/03/2024:

PRESIDENTE

SEGRETARIO

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for the President and the second is for the Secretary. They are written over horizontal lines that serve as guides for the text.